

XIX legislatura

**A.S. 1294:**

**"Legge quadro in materia di  
ricostruzione post-calamità"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2025

n. 215



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1294: "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL215, gennaio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
<b>Capo I PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ .....</b>	<b>1</b>
Articoli 1 e 2 ( <i>Ambito di applicazione (Art. 1); Stato di ricostruzione di rilievo nazionale (Art. 2)</i> ) .....	1
Articolo 3 ( <i>Commissario straordinario alla ricostruzione</i> ) .....	3
Articolo 4 ( <i>Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione</i> ) .....	9
Articolo 5 ( <i>Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri</i> ) .....	10
Articolo 6 ( <i>Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento</i> ) .....	11
Articolo 7 ( <i>Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> ) .....	14
<b>Capo II MISURE PER LA RICOSTRUZIONE .....</b>	<b>18</b>
Sezione I DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA	18
Articolo 8 ( <i>Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali</i> ) .....	18
Sezione II RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI .....	20
Articolo 9 ( <i>Ricostruzione privata</i> ) .....	20
Articolo 10 ( <i>Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati</i> ) .....	21
Articolo 11 ( <i>Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata</i> ) .....	22
Articolo 12 ( <i>Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata</i> ) .....	24
Articolo 13 ( <i>Ricostruzione pubblica</i> ) .....	25
Articolo 14 ( <i>Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali</i> ) .....	28
Articolo 15 ( <i>Conferenza permanente</i> ) .....	29
Articolo 16 ( <i>Centrale unica di committenza</i> ) .....	31
Articolo 17 ( <i>Opere e lavori pubblici già programmati</i> ) .....	32
<b>Capo III MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE .....</b>	<b>33</b>
Articolo 18 ( <i>Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali</i> ) .....	33
Articolo 19 ( <i>Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso</i> ) .....	33
<b>Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA, TUTELA DEI LAVORATORI, ASSICURAZIONI PRIVATE E SISTEMA PRODUTTIVO .....</b>	<b>36</b>
Articolo 20 ( <i>Controllo della Corte dei conti</i> ) .....	36
Articolo 21 ( <i>Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti</i> ) .....	37
Articolo 22 ( <i>Tutela dei lavoratori</i> ) .....	37
Articolo 23 ( <i>Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno</i> ) .....	38
Articolo 24 ( <i>Interventi per il recupero del sistema produttivo</i> ) .....	40
Articolo 25 ( <i>Interventi per lo sviluppo</i> ) .....	41

Articolo 26 ( <i>Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici</i> ) .....	41
<b>Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>42</b>
Articolo 27 ( <i>Disposizioni transitorie</i> ) .....	42

## **PREMESSA**

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

## **CAPO I**

### **PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ**

#### **Articoli 1 e 2**

*(Ambito di applicazione (Art. 1); Stato di ricostruzione di rilievo nazionale (Art. 2))*

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del disegno di legge prevedendo che, fatte salve le competenze del Servizio nazionale della protezione civile, esse disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Si prevede, inoltre, l'applicabilità delle disposizioni del disegno di legge in esame anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione, con una clausola di salvaguardia delle forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che può essere deliberato, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l'impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile. La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico dei vincoli di finanza pubblica e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

**La RT** evidenzia preliminarmente che l'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilendo i confini applicativi della normativa in questione.

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni contenute nel presente disegno di legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o revocato lo stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, facendo salve le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni in commento si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Restano ferme, inoltre, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite alle medesime dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 disciplina la dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Il comma 1 disciplina i termini e le condizioni per la dichiarazione dello "stato di ricostruzione di rilievo nazionale", deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica eventualmente delegata per la ricostruzione e acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate.

Il comma 2 prevede che la deliberazione dello stato di ricostruzione del Consiglio dei ministri determini la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione nazionale – comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza – con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza e per un massimo di cinque anni, prorogabile fino ad un massimo di dieci anni.

Il comma 3 stabilisce che lo stato di ricostruzione può essere revocato anche prima della sua scadenza qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nella gestione ordinaria dell'attività amministrativa.

Il comma 4 dispone l'adozione, almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione, di apposita ordinanza del Commissario straordinario diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

Assicura che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, convenendo con la RT circa il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, non si formulano osservazioni.

### **Articolo 3** ***(Commissario straordinario alla ricostruzione)***

L'articolo disciplina la nomina, le funzioni e i poteri della figura del Commissario straordinario per la ricostruzione per i territori colpiti da eventi calamitosi.

In particolare, il comma 1 stabilisce la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, con decreto: del Presidente del Consiglio dei ministri; oppure dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata. È stabilito che tale nomina avvenga dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale indicato all'articolo 2 del presente disegno di legge. Si prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione possa essere individuato: nel Presidente della Regione interessata; in uno dei Presidenti delle Regioni interessate, in caso di evento calamitoso ultraregionale; in alternativa, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento previsto per la nomina del Commissario straordinario, è possibile revocare l'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario è tenuto con cadenza semestrale alla trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, e (come aggiunto in prima lettura) alle Camere – utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato – una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Il compenso del Commissario straordinario non potrà superare i 100 mila euro annui come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011, utilizzando le sole risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione indicate all'articolo 6, comma 1, del disegno di legge in esame, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario prevista dal comma 6, lettera f), dell'articolo in esame. Si conferma, altresì, quanto indicato dall'articolo 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, che prevede, in sintesi, che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Il comma 2 prevede che la costituzione, l'organizzazione e la disciplina della struttura di supporto del Commissario straordinario siano stabilite da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In prima lettura, è stato aggiunto un periodo in cui si prevede che la suddetta struttura di supporto possa essere articolata a livello territoriale, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e, sulla base di convenzioni non onerose, la stessa possa essere chiamata a fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.

Il comma 3 disciplina il passaggio alla gestione commissariale delle attività e delle funzioni non concluse dal commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Tale passaggio viene formalizzato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina per il completamento delle attività e delle funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite al Commissario straordinario, avviene con ordinanze di protezione civile finalizzate a favorire il rientro nel regime ordinario delle emergenze di rilievo nazionale (previste dall'articolo 26 del codice della Protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018).

Il comma 4 prevede che la struttura di supporto del Commissario straordinario sia dotata delle seguenti unità di personale:

- a) di personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, per un periodo non superiore a un anno;

- b) di personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, eccetto il personale delle istituzioni scolastiche, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione. Per tale personale si dispone inoltre in merito al collocamento in organico e al relativo trattamento economico.

Il comma 5 dispone sugli oneri per l'istituzione della struttura di supporto, compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale indicato al comma 4, lettera a), del presente articolo.

Il comma 6, modificato in prima lettura, stabilisce che il Commissario straordinario alla ricostruzione:

- a) operi in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- b) adotti, entro sei mesi dalla nomina, un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, di concerto con i Ministri interessati, e d'intesa con le regioni e le province autonome, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed attuabile progressivamente nel limite delle risorse previste. Il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale (come specificato in sede referente), ed è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. In prima lettura, è stato disposto che nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il suddetto piano generale pluriennale degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella prevista contabilità speciale, possa contenere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione;

- c) definisca la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale prevista alla lettera f);

- d) nel testo modificato in prima lettura, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale prevista alla lettera f): al n. 1) provveda alla ricognizione e attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con la Cabina di coordinamento (lett. d), numero 1)); al n. 2) coordini e vigili sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione privata, definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, concedendo altresì i relativi contributi; al n. 3), coordini la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico (lett. d), numero 3)); al n. 4) coordini, qualora necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ovvero inclusi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) (lett. d); al n. 5) autorizzi l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico e amministrativo da parte dei diversi enti coinvolti nell'emergenza. In prima lettura, è stato previsto che la spesa per tali assunzioni non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia previsto per il *turn over* di personale degli enti in questione, come indicato dall'articolo 57, comma 3-*septies*, del D.L. 104/2020 (lett. d), numero 5);

- e) informi periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione;
- f) gestisca la contabilità speciale appositamente aperta;
- g) assicuri l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dal disegno di legge in esame nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il comma 7 prevede che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, rispettando: le disposizioni penali; i principi generali dell'ordinamento; le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011); il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004); i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie ambientali (D.Lgs. n. 152/2006) e dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), vanno adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

**La RT** evidenzia preliminarmente che l'articolo disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Il comma 1 prevede che la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione, avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, e d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. Il comma stabilisce, altresì, che il Commissario straordinario trasmette con cadenza semestrale al Governo una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, nonché che al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata allo stesso Commissario.

La disposizione non provvede alla nomina del Commissario straordinario, né impone di procedere in tale senso in sede amministrativa. La nomina in questione – per un periodo coerente con la durata dello stato di ricostruzione, con decorrenza dall'atto di nomina e termine finale coincidente con la scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, salve sopravvenute ed eventuali revoche – e i conseguenziali esborsi economici correlati al pagamento del relativo compenso, sono, infatti, subordinati a eventi futuri e allo stato incerti, dati dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale e dall'esistenza di adeguate disponibilità economiche nel Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6 (da trasferire nella contabilità speciale all'uopo da aprire a nome del Commissario straordinario) in assenza delle quali nessuna nomina potrebbe essere effettuata. La disposizione in esame, dunque si limita a regolare il procedimento di nomina e le modalità di pagamento del compenso spettante al Commissario straordinario ove nominato, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario

straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni.

La disposizione non provvede alla costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario, né impone di procedere in tale senso in sede amministrativa. La costituzione della struttura in parola e i conseguenziali esborsi economici correlati al suo funzionamento sono, infatti, subordinati a eventi futuri e allo stato incerti, dati dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale e dall'esistenza di adeguate disponibilità economiche nel Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6 (da trasferire nella contabilità speciale all'uso da aprire a nome del Commissario straordinario) in assenza delle quali nessuna struttura potrebbe essere costituita. Parimenti, la possibilità di organizzare la struttura di supporto su base territoriale, mediante l'utilizzo di uffici ubicati nei luoghi di verifica dell'evento calamitoso, è subordinata all'esistenza di adeguate disponibilità economiche nel Fondo per le spese di funzionamento. La disposizione in esame, dunque, si limita a regolare il procedimento di costituzione di un organo amministrativo senza imporre obblighi di provvedere in tale senso, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinato il passaggio alla gestione commissariale delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del precedente periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Rileva che la disposizione, operando il rinvio ad un atto attuativo per la puntuale individuazione delle attività suscettibili di trasferimento alla gestione straordinaria e di quelle da completare a cura del Commissario delegato di protezione civile, assume carattere ordinamentale, non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, le attività da trasferire saranno finanziate dalle corrispondenti risorse economiche già stanziare per l'emergenza, anch'esse da trasferite con l'atto attuativo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, autorità politica delegata per la ricostruzione) alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario; le residue attività da completare a cura del Commissario delegato saranno parimenti finanziate dalle corrispondenti risorse economiche già stanziare e gestite ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 4 disciplina l'assegnazione del personale alla Struttura del Commissario straordinario, disponendo l'assegnazione temporanea, per un periodo massimo di un anno, di personale specializzato in servizio presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare l'immediata operatività, e l'assegnazione di personale specializzato in materia di ricostruzione proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni non attribuiscono incarichi di lavoro, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa. La composizione della struttura in parola – in relazione ai dipendenti, agli esperti e ai consulenti – e i conseguenziali esborsi economici correlati al conferimento dei relativi incarichi sono, infatti, subordinati a eventi futuri e allo stato incerti, dati dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale e dall'esistenza di adeguate disponibilità economiche nel Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6 (da trasferire nella contabilità speciale all'uopo da aprire a nome del Commissario straordinario). Le disposizioni in esame, dunque, si limitano a regolare il procedimento di conferimento degli incarichi di lavoro senza imporre alcun obbligo di provvedere in tale senso, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto sono finanziati nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non impone la costituzione della struttura di supporto, limitandosi (di contro) a regolare i presupposti per la sua eventuale costituzione, tra cui assume primario rilievo la sussistenza di disponibilità adeguate presso la contabilità intestata al Commissario straordinario.

Il comma 6 reca la previsione dei compiti e delle funzioni attribuiti al Commissario straordinario, che opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia. Il Commissario adotta piani di intervento e definisce la relativa programmazione delle risorse finanziarie, coordinando la realizzazione degli interventi su immobili pubblici e privati e assicurandone l'indirizzo e il monitoraggio. Lo stesso Commissario deve informare periodicamente la Cabina di coordinamento per la ricostruzione in merito alle criticità affrontate nel processo di ricostruzione e sulle relative soluzioni adottate. Nella disposizione viene, altresì, esplicitato che il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta ed assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dal disegno di legge.

Le disposizioni delineano le competenze del Commissario straordinario alla ricostruzione, subordinandone l'operatività all'esistenza di adeguate disponibilità economiche nella contabilità speciale all'uopo da aprire a nome dello stesso Commissario straordinario. Le disposizioni in esame, dunque, non consentono di

provvedere in assenza delle risorse economiche all'uopo da stanziare, ma si limitano a regolare le funzioni commissariali, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche la previsione di un potere autorizzatorio riferito a nuove assunzioni in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 opera nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario; sicché, l'esercizio di un tale potere, idoneo peraltro a produrre soltanto effetti *pro futuro*, senza influire sulle passate annualità, non configura un'attività obbligatoria, ma è subordinato all'esistenza di adeguata disponibilità finanziarie nella contabilità speciale intestata al Commissario precedente. Precisa, al riguardo, che le risorse destinate alle assunzioni sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario dell'autorizzazione ad assumere.

Il comma 7 stabilisce che il Commissario straordinario provvede all'attuazione dei propri compiti anche a mezzo di ordinanze, anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La disposizione regola, altresì, la comunicazione delle ordinanze e i casi in cui è necessario sentire previamente i Ministri della cultura e dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Assicura che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Le integrazioni e modifiche alle norme in esame apportate ai commi 2, 4, lettere b) e d), n.2) e n. 4) sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>1</sup>, va osservato che al comma 4 si prevede l'assegnazione alla struttura di supporto per un periodo non superiore ad un anno di personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del

---

<sup>1</sup> In particolare, con riferimento alle spese di parte corrente ha evidenziato che “ferme rimanendo le disponibilità esistenti al momento della deliberazione dello stato di ricostruzione in relazione al singolo evento calamitoso, il finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione sarà assicurato da successivi provvedimenti legislativi, che potranno essere adottati al verificarsi di eventi calamitosi che diano luogo alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2”, e che “non si rende necessaria una preventiva ricognizione dei corrispondenti fabbisogni finanziari, potendosi fare riferimento ai dati storici in possesso del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle strutture commissariali istituite nel tempo a seguito di calamità, e, pertanto, il provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie potrà essere adottato anche nell'immediatezza della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 6 novembre 2024, pagina 48.

personale in servizio presso il medesimo Dipartimento. Pur prevedendosi al comma 5 che agli oneri derivanti dalla struttura di supporto, compreso il trattamento di missione, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo di cui all'articolo 6, considerato che il successivo articolo 7 prevede che al Dipartimento Casa Italia sia assegnato in sede di prima applicazione un contingente non superiore a 25 unità, sarebbero utili dati sulla consistenza del personale specializzato eventualmente già presente presso il Dipartimento Casa Italia che potrà essere assegnato alle strutture di supporto che verranno istituite, fornendo rassicurazioni circa la sua adeguatezza complessiva.

#### **Articolo 4**

#### ***(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)***

L'articolo disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il comma 1 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, si provvede all'istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. E' previsto che la Cabina di coordinamento sia composta: dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede; dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri; dal capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate; dal sindaco metropolitano ove presente; da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia; da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). E' stabilito che ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Il comma 2 prevede anche la possibilità di partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento, su invito, dei rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e di ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Il comma 3 individua poi le funzioni della Cabina di coordinamento, a supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione, nell'espletamento delle seguenti attività:

- a) progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti previsti all'articolo 3, comma 3;
- b) monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;
- c) definizione del piano generale pluriennale di interventi;
- d) definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;
- e) redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica;
- f) integrazione del piano generale pluriennale di interventi, con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati.

**La RT** evidenzia che l'articolo disciplina le modalità di istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il comma 1 prevede l'istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, e ne determina la composizione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Cabina di coordinamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni di segreteria tecnico-amministrativa della stessa Cabina sono esercitate dalla struttura di supporto del Commissario straordinario, che opera a valere sulle risorse del Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, da trasferire nella contabilità speciale intestata al Commissario. La disposizione non presenta carattere oneroso, tenuto conto che la Cabina di Coordinamento opera sulla base delle risorse previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati, con la conseguenza che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento, su invito, dei rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e di ogni altro soggetto pubblico o privato ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Rileva che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 individua le funzioni della Cabina di coordinamento, prevedendo che essa operi a supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione nell'espletamento delle sue attività.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono particolari osservazioni.

## **Articolo 5** ***(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri)***

L'articolo stabilisce l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

In particolare, il comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica eventualmente delegata per la ricostruzione, adotti direttive per assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione, con riferimento agli stati di ricostruzione attivati sull'intero territorio nazionale. In tale ambito, restano ferme le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 prevede l'adozione delle direttive, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, e previa intesa da sancire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

Il comma 3 consente che le direttive – che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – possano recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneo monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento Casa Italia.

Il comma 4 consente al Capo del Dipartimento Casa Italia, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive, di adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione, da parte dei Commissari straordinari, di specifiche disposizioni contenute nelle direttive.

**La RT** evidenzia che l'articolo disciplina il potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito della normativa sulla ricostruzione post-calamità.

Il comma 1 regola il potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica eventualmente delegata per la ricostruzione, esercitato per assicurare l'indirizzo unitario sul piano tecnico, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

Il comma 2 stabilisce che le direttive sono adottate su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

Il comma 3 prevede la possibilità da parte delle direttive di recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il comma 4 prevede la possibilità, per il Capo del Dipartimento Casa Italia, di adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione, da parte dei Commissari straordinari, di specifiche disposizioni contenute nelle direttive.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che le norme si limitano a disciplinare il potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito della normativa sulla ricostruzione post-calamità, al fine precipuo di assicurare l'indirizzo unitario delle stesse, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, si conviene con la RT in merito al carattere ordinamentale delle disposizioni. Pertanto, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 6**

### ***(Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento)***

L'articolo, modificato in prima lettura, disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari.

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per la ricostruzione e del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. È stabilito che le risorse del Fondo per la ricostruzione, come rifinanziato dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, del disegno di legge in esame, sono volte al finanziamento degli interventi

per i territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In prima lettura, è stato altresì previsto che, nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei due citati fondi sia assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il comma 2 prevede l'apertura presso la tesoreria dello Stato di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale sono assegnate:

-a) le eventuali risorse residue al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza;

- b) le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione e dal Fondo per le spese di funzionamento del Commissario, nonché le altre risorse finanziarie statali, eventualmente derivanti dalle erogazioni liberali, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato della ricostruzione di rilievo nazionale.

Il comma 3 prevede che l'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale debba essere stabilita dal Capo del Dipartimento Casa Italia, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In prima lettura, è stato previsto che alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, attraverso la pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario.

Il comma 4 dispone che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale, ultimati gli interventi previsti all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione, ad eccezione delle risorse derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

**La RT** riferisce che l'articolo disciplina il finanziamento degli interventi e delle attività conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione.

Il comma 1 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due Fondi: uno per la ricostruzione e uno per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Tali fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi e delle attività necessarie per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, del presente disegno di legge. Si tratta di una innovazione che consente una forte ripresa di efficienza della spesa in quanto le somme saranno versate al Commissario alla ricostruzione in base alle effettive esigenze derivanti dal programma di ricostruzione.

La disposizione non prevede l'immediato finanziamento dei Fondi, subordinandone la decisione a futuri ed eventuali atti normativi – da adottare in relazione alle eventuali calamità che dovessero occorrere –, che dovranno provvedere alla copertura finanziaria della relativa spesa. Per l'effetto, la disposizione, limitandosi a prevedere l'istituzione di due fondi senza implicare il loro immediato finanziamento, assume natura meramente ordinamentale e programmatica, non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ribadisce che il comma 2 prevede l'apertura presso la tesoreria dello Stato di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale sono assegnate: a) le eventuali risorse residue al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge; b) le risorse provenienti dai Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, le risorse finanziarie statali, anche derivanti dalle erogazioni liberali, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato della ricostruzione.

Rileva che l'apertura della contabilità speciale in parola e i conseguenziali trasferimenti economici sono subordinati a eventi futuri e allo stato incerti, dati dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale, ragion per cui la disposizione in esame si limita a regolare il procedimento di apertura della contabilità speciale, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che all'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, su richiesta del Commissario straordinario. Assicura che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 dispone che, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, le Amministrazioni competenti provvedono al versamento delle risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui al comma 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

Conclude segnalando che la disposizione regola la destinazione di eventuali risorse residue all'esito dell'ultimazione degli interventi ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevedendo a tal fine l'acquisizione al bilancio statale, con conseguente mancata emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, il rappresentante del Governo ha confermato che la disposizione si limita ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, disciplinandone la mera imputazione contabile, atteso che lo stanziamento delle risorse è demandato a successivi provvedimenti legislativi<sup>2</sup>.

**Al riguardo**, si osserva che si prevede l'istituzione di due fondi nel bilancio dello Stato senza dotarli di risorse che saranno previste da successivi provvedimenti

---

<sup>2</sup> Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 6 novembre 2024, pagina 48.

legislativi. Poiché la valutazione degli effetti finanziari è rinviata a successivi atti normativi, si conviene con la RT circa la natura ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento alla pubblicità dei fondi mediante l'impiego di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC, andrebbe confermato che l'implementazione di tali dotazioni informatiche non determini oneri aggiuntivi a carico dei comuni interessati.

## **Articolo 7**

### ***(Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri)***

Il comma 1 novella il comma 1 dell'articolo 18-*bis* del D.L. n. 8/2017, specificando che sia il Dipartimento Casa Italia, all'interno della Presidenza del Consiglio, a svolgere le già previste funzioni di indirizzo, coordinamento, cui vengono aggiunte quelle di programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione nazionale. In tale ambito, è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione.

In prima lettura sono stati aggiunti i commi 2 e 3.

In particolare, il comma 2 dispone l'istituzione, presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Tale organo, composto da tutti i Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia istituita dall'art. 221 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). È stabilito che per la partecipazione alla Conferenza ai Commissari straordinari non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 modifica l'art. 221 del Codice dei contratti pubblici sulla disciplina della *governance* della Cabina di regia quale sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche. In particolare, si aggiunge la lettera *f-bis*) al comma 4, prevedendosi, tra i compiti assegnati alla suddetta Cabina di regia, in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, il compito di dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

Il comma 4 detta disposizioni in tema di personale, prevedendo che, in sede di prima applicazione di quanto disposto dal comma 1, al Dipartimento Casa Italia sia assegnato un contingente aggiuntivo di personale a tempo indeterminato, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, in numero complessivo non superiore alle 25 unità. Il medesimo comma precisa che il suddetto personale è individuato tra quello assunto a tempo indeterminato in diversi enti per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, in servizio alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Conseguentemente si provvede alla riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e al corrispondente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al contestuale trasferimento delle relative risorse e all'integrazione del differenziale di spesa a valere delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**La RT** evidenzia che l'articolo disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in tema di ricostruzione.

Il comma 1 prevede l'esercizio da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione. Le stesse funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate sull'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione.

Il comma 4 (*ex 2 A.C.*) detta disposizioni in tema di personale, prevedendo, in fase di prima applicazione, l'assegnazione di un contingente di personale al Dipartimento Casa Italia in numero non superiore a venticinque unità, individuato a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra quello di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 50, comma 3, lett. a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La norma specifica che si procede al contestuale trasferimento delle risorse e precisa che gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma prevede il possibile trasferimento nell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri di massimo venticinque unità attualmente in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione de l'Aquila e del cratere, le Province interessate e la Regione Abruzzo, nonché tra quello assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 50, comma 3, lett. a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Poiché nella norma viene stabilita la riduzione della pianta organica delle amministrazioni di provenienza e il corrispondente aumento numerico di quella della Presidenza del Consiglio dei ministri, la norma non ha effetti sulla finanza pubblica.

Tenuto conto che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione integrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri potrebbero essere maggiori di quelli erogati dalle amministrazioni di provenienza, la norma stabilisce che agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con la riduzione della capacità assunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto, la norma non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Allo stato non è possibile quantificare gli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria al trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle amministrazioni di provenienza. Il differenziale economico, verificato dall'eventuale assunzione nella pianta organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel suo limite massimo sarà comunque coperto tramite una pari riduzione delle proprie unità assunzionali. Il rafforzamento del Dipartimento Casa Italia appare sostanziale se si considera, inoltre, che il decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto la costituzione di una Segreteria tecnico-amministrativa formata da due dirigenti, di cui uno con qualifica generale e quindici unità non dirigenziali. Ciò consente di "adibire" alcune unità di personale, prima assegnate alla cura del dissesto idrogeologico, alla cura delle funzioni della ricostruzione dalle calamità che unitamente alle effettive venticinque unità previste dal presente disegno di legge consentono al Dipartimento di assolvere i nuovi compiti attribuiti.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, **il rappresentante del Governo**<sup>3</sup> ha ribadito che i commi 1 e 2 prevedono norme inerenti alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi e al funzionamento della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, nell'ambito delle risorse ad esso destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto anche dell'incremento della dotazione di personale disposta dal successivo comma 4.

A tale proposito, ha evidenziato che il contingente massimo di n. 25 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite in materia di ricostruzione, sarà costituito da n. 20 unità appartenenti alla categoria A (Funzionari) e da n. 5 unità appartenenti alla categoria B (Assistenti), precisando che ai fini della costituzione del predetto contingente di personale si attingerà prevalentemente al personale operante in strutture che si occupano di processi di ricostruzione ormai giunti a un elevato stato di avanzamento. Pertanto, il trasferimento del personale non inciderà negativamente sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni che cederanno il suddetto personale.

Ha altresì evidenziato che le risorse destinate alle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri consentono di far fronte agli oneri che deriveranno dall'applicazione al personale di cui all'articolo 7, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

---

<sup>3</sup> Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 6 novembre 2024, pagina 48-49.

Infine, ha assicurato che la Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici potrà provvedere allo svolgimento dei compiti a questa assegnati nei confronti della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione dall'articolo 7, comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto la predetta disposizione si limita a indicare una specificazione di funzioni istituzionali già svolte dalla Cabina di regia in base alla normativa vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione del comma 3, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla RT sul fatto che non è stato possibile quantificare gli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria al trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto alle amministrazioni di provenienza del personale oggetto di attribuzione al Dipartimento Casa Italia, si rileva comunque l'opportunità di fornire una stima, sia pur di massima, del suddetto onere, tenuto conto del numero massimo di n. 25 unità che si prevede di far transitare nel Dipartimento, considerato il costo unitario medio previsto ai sensi della normativa vigente per il profilo di Funzionario ed Assistente della P.C.M.<sup>4</sup> e confrontando l'onere medio con la retribuzione lorda in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza. Inoltre, andrebbero forniti dati sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio, assicurando sull'adeguatezza delle risorse per provvedere alla copertura degli oneri medesimi.

In merito agli ipotizzabili effetti sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni interessate dalla cessione del personale, considerate le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo che il trasferimento del personale non inciderà negativamente sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni di appartenenza, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, quanto all'asserita neutralità di oneri dell'istituzione della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, considerata l'espressa esclusione della corresponsione di qualsiasi compenso e rimborso spesa ai partecipanti, e che tale struttura verrà ad operare nell'ambito del Dipartimento Casa Italia per finalità omogenea a quest'ultima, andrebbero comunque fornite rassicurazioni sulla possibilità di assicurare il necessario supporto anche a tale organismo, potendo avvalersi il citato Dipartimento delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul comma 3, alla luce delle rassicurazioni del rappresentante del Governo sulla capacità della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici di far fronte agli

---

<sup>4</sup> Si evidenzia che il valore della retribuzione media annua lorda (lordo Stato) al 2022, desumibile dall'ultimo Conto Annuale della RGS, in riferimento ai Funzionari della PCM è di 64.745 euro, di cui 31.951 euro di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S.,R.I.A.) e 32.794 euro riferibili al trattamento accessorio (Altre indennità), mentre per gli Assistenti della PCM la retribuzione media indicata è di 59.492 euro annui lordi, di cui 26.402 euro di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale e 33.090 euro di componenti accessorie. I dati indicati dovrebbero essere aggiornati alla luce degli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2022/2024 (5,78%) e della percentuale degli oneri contributivi posta a carico del dipendente (8,50%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

ulteriori compiti avvalendosi delle sole risorse già disponibili i sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.

## **CAPO II MISURE PER LA RICOSTRUZIONE**

### *Sezione I* **DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA**

#### **Articolo 8** *(Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali)*

Il comma 1 dispone in merito all'approvazione o all'adeguamento da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché all'aggiornamento degli studi specialistici, mediante la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

- ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;
- ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.

Il comma 2 prevede semplificazioni procedurali per l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi.

Il comma 3 prevede la disciplina, con ordinanza commissariale, delle modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di pianificazione territoriale e definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione.

I commi da 4 a 6 dispongono in merito al procedimento di predisposizione o adeguamento degli strumenti urbanistici attuativi, che sono adottati dal comune con atto consiliare e innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente.

Il comma 7 detta la disciplina delle modalità di attuazione delle previsioni di dettaglio eventualmente contenute negli strumenti urbanistici attuativi, stabilendosi che in presenza di tali previsioni e prescrizioni dettagliate la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il comma 8 attribuisce ai comuni la facoltà di individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari.

Il comma 9 prevede che per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata i proprietari siano tenuti a costituirsi in consorzio obbligatorio.

I commi 10 e 11 dettano norme sugli interventi sostitutivi dei comuni nei confronti dei proprietari che non hanno aderito al consorzio e sul diritto di rivalsa sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile.

Il comma 12 stabilisce che le regioni possano adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, da attuare nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e nell'ambito di specifiche condizioni.

**La RT** in merito al comma 1 afferma che la norma assegna ai Comuni, che vi provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, un termine di diciotto mesi per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi a partire dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Lo scopo della disposizione è quello di consentire una programmazione integrata degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico e degli edifici privati, nonché delle relative opere di urbanizzazione, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.

La RT sottolinea che la disposizione regola funzioni amministrative da svolgere a cura dei Comuni con le risorse previste a legislazione vigente. In esito all'evento calamitoso viene previsto un aggiornamento straordinario della strumentazione urbanistica attuativa, nell'esercizio di funzioni di governo del territorio già rientranti nella competenza comunale. Pertanto, trattandosi di attività amministrative rientranti nella sfera di attribuzioni degli stessi enti locali, si prevede che i Comuni vi provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, di conseguenza, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 2 a 11, la RT oltre a descrivere brevemente le disposizioni, afferma che le stesse, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. La previsione di un diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei proprietari interessati, da un lato, si giustifica in ragione dei benefici discendenti, in capo agli stessi titolari, dagli interventi in concreto realizzati, dall'altro, consente di assicurare la copertura delle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali per effetto di costi di ricostruzione maggiori rispetto all'importo dei contributi ammissibili. L'inosservanza dell'obbligazione pecuniaria posta dall'articolato, avente oggetto determinabile - pari alla differenza tra il costo di ricostruzione, ripristino e riparazione e il contributo ammissibile alla stregua delle disposizioni primarie e commissariali previste dall'articolato -, dà luogo ad un inadempimento, legittimando le Amministrazioni creditrici alla relativa azione di recupero secondo i rimedi previsti dalla legislazione vigente.

Relativamente al comma 12 la RT chiarisce che la disposizione subordina l'attuazione dei programmi straordinari di ricostruzione, adottati dalle regioni, all'esistenza di risorse a ciò destinate dalle regioni, non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e, in particolare, che le attività amministrative che i comuni sono chiamati a svolgere già rientrano nella propria competenza e che l'attuazione dei programmi straordinari di ricostruzione è subordinata all'esistenza di risorse a ciò destinate, non si hanno osservazioni da formulare.

**Sezione II**  
**RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI**

**Articolo 9**  
**(Ricostruzione privata)**

Il comma 1 stabilisce che per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione siano definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale di cui all'articolo 2. Sempre con legge sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b). Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

Il comma 2 chiarisce che, ai fini dell'attribuzione dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del precedente comma 1, il Commissario straordinario provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni lievi; tali interventi dovranno essere realizzati con priorità;

2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri vincolanti di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica.

Il comma 3 chiarisce che gli interventi di ricostruzione e di ripristino di cui ai precedenti commi sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

**La RT** in merito al comma 1, che dispone la determinazione per legge, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione degli immobili privati, delle tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione, afferma che la norma non provvede al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, né individua le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione, la cui regolazione è demandata a specifici provvedimenti normativi, eventualmente da adottare in relazione ai singoli eventi calamitosi. La definizione delle risorse da destinare e la specificazione delle

condizioni per l'erogazione dei contributi risentono, infatti, delle peculiarità dei singoli eventi calamitosi, non potendo essere predeterminati in via generale e astratta. Pertanto, la disposizione assume natura meramente ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2 che assegna al Commissario straordinario compiti relativi all'individuazione, attraverso proprie ordinanze, dei contenuti del processo di ricostruzione con particolare riferimento alle tipologie di intervento, e alla definizione di indirizzi, criteri e parametri attuativi ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, assegnate alla contabilità speciale appositamente istituita, la RT chiarisce che il potere regolatorio del Commissario straordinario è subordinato all'esistenza di effettive disponibilità nella contabilità speciale allo stesso intestata, in assenza delle quali nessun contributo potrebbe essere riconosciuto. La disposizione in esame, dunque, si limita a disciplinare il potere regolatorio commissariale, senza imporre il riconoscimento di benefici economici, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 3 che dispone che gli interventi su immobili privati siano subordinati al rilascio dell'autorizzazione sismica, ove richiesta, la RT ne evidenzia il carattere ordinamentale e l'assenza di maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, considerato che gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, nonché l'individuazione delle tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, è demandata a specifici provvedimenti normativi e che qualsiasi contributo è subordinato all'esistenza di effettive disponibilità nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 10** ***(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)***

La norma stabilisce che, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto, con disposizione di legge, un apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli utilizzati per l'erogazione di servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data dell'evento calamitoso.

**La RT** afferma che la disposizione non provvede al riconoscimento di contributi ai privati, né individua le tipologie di danno e di spese ammissibili a contribuzione, i limiti, i parametri, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione, la cui regolazione è demandata a specifici provvedimenti normativi, eventualmente da adottare in relazione ai singoli eventi calamitosi. La RT evidenzia che la definizione delle risorse da destinare e la specificazione delle condizioni per l'erogazione dei contributi risentono delle peculiarità dei singoli eventi calamitosi, non potendo essere predeterminati in via

generale e astratta. Pertanto, la disposizione assume natura meramente ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto di quanto affermato dalla RT che la disposizione in esame non provvede al riconoscimento di contributi ai privati che saranno individuati con successivi provvedimenti normativi, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 11**

### ***(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)***

La norma disciplina le procedure per l'accesso ai contributi per gli interventi di edilizia privata, prevedendo appositi adempimenti per l'istante, per il comune territorialmente competente e per il Commissario straordinario.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'istanza di concessione dei contributi sia presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

- a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda AeDES (scheda di rilevamento dell'agibilità e del danno nell'emergenza sismica), ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
- b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
- c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

Il comma 2 prevede che all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilasci il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifichi i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. Lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. È altresì previsto che nei comuni interessati dagli eventi calamitosi, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, in materia di programmazione straordinaria regionale, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche, ove necessarie.

Il comma 3 dispone che il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, trasmetta al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le spese tecniche.

I commi 4 e 5 stabiliscono che il Commissario straordinario concluda il procedimento con decreto di concessione del contributo e provveda alla sua erogazione. Inoltre, il Commissario avvalendosi della propria struttura di supporto, procede mensilmente a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La

concessione dei contributi è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione.

Il comma 6 affida ad ordinanze del Commissario straordinario la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Il comma 7 stabilisce che i contributi e i benefici previsti dalla presente sezione siano concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.

Il comma 8 dispone che fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 5), i comuni svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non riconosce alcun diritto al contributo, ma regola il procedimento da osservare per la concessione dei relativi contributi ove in ipotesi riconoscibili, assumendo per l'effetto carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione agli oneri correlati alla struttura di supporto del Commissario straordinario, resta fermo quanto rappresentato in merito all'articolo 3 – che prevede la costituzione della predetta struttura – sull'assenza di oneri.

Per la RT, la disposizione in esame, dunque, assume natura meramente ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, con riferimento agli oneri relativi all'azione istituzionale dei Comuni, la RT rileva che la disposizione regola funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente (salve eventuali e future disposizioni, correlate alla specificità dell'evento calamitoso, volte a prevedere un supporto organizzativo a favore delle comunità amministrative colpite, con la quantificazione dei relativi oneri e la definizione delle necessarie coperture finanziarie); ciò, fermo rimanendo la possibilità di un rafforzamento della capacità amministrativa ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera d), punto 5, del disegno di legge, che regola il potere del Commissario straordinario di autorizzare nuove assunzioni in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Anche l'esercizio di tale ultimo potere autorizzatorio, tuttavia, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando per le sole annualità successive e nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari

alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

La RT segnala, inoltre, che i compiti affidati ai comuni sono svolti con la collaborazione della Struttura commissariale che assicura il necessario coordinamento con gli enti locali, con le associazioni ed i professionisti incaricati delle procedure amministrative. La possibile creazione di un data base o piattaforma dei dati da parte del Commissario Straordinario consente, inoltre, di snellire i compiti affidati alle altre Strutture pubbliche interessate, ponendo di fatto, i Comuni in posizione di controllori dell'attività. Le Strutture commissariali, specialmente nel caso di grandi eventi calamitosi, possono essere anche articolate su base territoriale, fino a estendersi all'ente locale interessato che viene assistito nell'assolvimento delle funzioni amministrative. La collaborazione Commissario-Regioni-Comuni assicura, quindi, che i compiti assegnati ai comuni possano essere svolti con le risorse economiche e di personale a legislazione invariata.

La RT conclude affermando che le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, in merito all'utilizzo delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 3.

Con riferimento alla dematerializzazione dell'istruttoria delle pratiche di concessione dei contributi mediante l'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC, andrebbe confermato che l'implementazione di tali piattaforme informatiche non determini oneri aggiuntivi a carico dei comuni interessati.

Sulle restanti disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 12** ***(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)***

La norma disciplina la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria delle movimentazioni in denaro relative ai lavori di ricostruzione.

In particolare, il comma 1 dispone che nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria.

Il comma 2 prevede che qualora sia accertato l'inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario, consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, sia disposta la revoca totale del contributo erogato.

Il comma 3 stabilisce che qualora sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di normativa antimafia, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

Il comma 4 prevede la risoluzione di diritto del contratto qualora si verifichi l'inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario.

Il comma 5 consente, nei contratti fra privati, il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

Il comma 6 sulla materia in esame prevede la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Il comma 7 prevede che al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per il ristoro di danni ai sensi della presente legge siano concessi, nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa assume carattere ordinamentale e, comunque, influisce su rapporti tra privati, non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto delle considerazioni espresse dalla RT che la norma influisce su rapporti tra privati e che i contributi per il ristoro di danni saranno concessi nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 13** **(Ricostruzione pubblica)**

Il comma 1 prevede che, con apposite disposizioni di legge, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato, si provveda allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela, danneggiati dagli eventi calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione. Le risorse economiche stanziare sono iscritte nel Fondo per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale. Il finanziamento è disciplinato con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, nei limiti delle risorse stanziare allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo IVA. Sono altresì specificamente descritti i beni danneggiati interessati dal suddetto finanziamento.

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario predisponga e approvi, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi, nei limiti delle risorse stanziare allo scopo:

- a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

- c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per le situazioni che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;
- d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso;
- e) un piano speciale per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del Fondo unico ANAS, a valere sul Fondo per la ricostruzione.

Il comma 4 dispone che i piani siano approvati dal Commissario straordinario acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, e il parere delle amministrazioni statali e dell'autorità di bacino distrettuale interessate.

Il comma 3 stabilisce che qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati siano comunque destinabili a tale scopo. Gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile.

I commi da 5 a 7 prevedono che sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessate predispongono e inviano i progetti degli interventi al medesimo Commissario che, verificata la congruità economica, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. I predetti contributi, nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione, sono erogati in via diretta

I commi 8 e 9 stabiliscono che a seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario trasmetta i progetti esecutivi ai soggetti attuatori per lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. Il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi è eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

I commi da 10 a 12 prevedono che le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 (Titolo IV, Parte II), recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica. Il Commissario, qualora rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere. In mancanza di soluzioni condivise, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Il comma 13 fa salvi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari per la realizzazione di specifici interventi infrastrutturali, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici, al Commissario straordinario di Governo per l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza del soppresso EIPLI, e al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, nonché al commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale

**La RT** afferma che la norma regola la ricostruzione del patrimonio pubblico, ubicato nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.

In merito al comma 1 che definisce le varie tipologie di intervento ammissibili prevedendo che la ricostruzione pubblica è attuata attraverso ordinanze commissariali, la RT evidenzia che la disposizione non provvede al riconoscimento di contributi per la ricostruzione pubblica, né impone lo svolgimento delle relative attività ricostruttive, che non possono essere predeterminate in via generale e astratta, risentendo dei singoli ed eventuali eventi calamitosi che dovessero verificarsi in concreto. La definizione delle risorse da destinare è, dunque, differita ad appositi provvedimenti legislativi da assumere a seguito della verifica del singolo evento. Pertanto, la disposizione assume natura meramente ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 2 e 3, la RT chiarisce che le disposizioni non provvedono all'individuazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, né impongono il finanziamento degli interventi che dovessero essere individuati dal Commissario straordinario, subordinandone l'esecuzione all'eventuale esistenza di disponibilità suscettibili di essere stanziare in relazione al singolo evento. Le disposizioni, pertanto, si limitano a regolare alcune funzioni commissariali, assumendo carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 4, la RT sottolinea che la disposizione regola il procedimento di approvazione dei piani per la ricostruzione, la cui esecuzione è subordinata all'esistenza di risorse finalizzate allo scopo; la disposizione assume, pertanto, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda i commi 5 e 6 la RT afferma che le disposizioni regolano l'attività di progettazione e di approvazione della progettazione per la ricostruzione, la cui esecuzione è subordinata all'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Le disposizioni assumono, pertanto, carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 7, la RT chiarisce che la disposizione non riconosce un obbligo di ricostruzione foriero di spese a carico della finanza pubblica, ma regola soltanto le modalità di erogazione di poste economiche riconoscibili al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 8, la RT sottolinea che la disposizione non riconosce un diritto al contributo, ma regola soltanto le modalità di affidamento dei contratti per la ricostruzione, suscettibili di essere posti a base di gara soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto,

la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ciò che concerne i commi da 9 a 11, la RT afferma che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 12, la RT sostiene che la disposizione grava i soggetti inadempienti degli oneri connessi all'esercizio del potere sostitutivo statale, assumendo carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, per quanto riguarda il comma 13, la RT evidenzia che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto che la norma ha carattere ordinamentale e che le eventuali risorse, da destinare alla ricostruzione pubblica, saranno individuate in successivi provvedimenti legislativi connessi al verificarsi di eventi calamitosi, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 14**

##### ***(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)***

Il comma 1 individua, quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione su opere pubbliche e beni culturali, le regioni, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del Demanio, le Diocesi e le Università.

Il comma 2 dispone che il Presidente della regione, con riguardo agli interventi di sua pertinenza, può delegare lo svolgimento dell'attività necessaria agli interventi di specifica competenza ai Comuni o agli altri enti locali interessati. Con riferimento agli stessi interventi, anche il Commissario straordinario può individuare, quale soggetto attuatore, lo stesso Comune o lo stesso ente locale titolare.

Il comma 3 disciplina l'attività di ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore competente per gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi e ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, ovvero alla loro ricostruzione, nonché in relazione al coordinamento dei medesimi interventi rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione. A tal fine viene previsto che l'ANAS possa operare, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo ANAS del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, sulla base della preventiva ricognizione, da parte dell'ANAS medesima, delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le stesse. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività concernenti la realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota del 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011. Le risorse del summenzionato fondo, utilizzate nei termini sopra evidenziati, sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

I commi 4 e 5 dispongono che, relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore sia svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d),

del presente articolo. Si stabilisce che per i lavori di competenza delle Diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, si seguano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori.

Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione possa avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi, individuati nell'ambito della predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

**La RT**, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che queste non provvedono all'affidamento dei contratti per la ricostruzione, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa, limitandosi a regolare i soggetti competenti ad attuare gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, suscettibili di essere eseguiti soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, per la RT, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, per quanto riguarda il comma 3, la RT precisa che le relative disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 utilizzate ai sensi della norma sono reintegrate a valere sul Fondo per la ricostruzione, e che gli oneri relativi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione degli interventi gravano sui quadri economici ed in particolare sulla quota già destinata ad ANAS ai sensi dell'art. 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe assicurato che il reintegro delle risorse utilizzate da ANAS, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo ANAS del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere effettuato a valere sul fondo per la ricostruzione entro modalità temporali tali da non incidere sugli equilibri di bilancio di ANAS e in termini di neutralità sui saldi di finanza pubblica.

## **Articolo 15** **(Conferenza permanente)**

Il comma 1, al fine di accelerare la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione, istituisce una Conferenza permanente, quale organo a competenza intersettoriale, presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.

Il comma 2 stabilisce che la partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. La determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,

comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

Il comma 3 individua le funzioni che è chiamata a svolgere la Conferenza e, in particolare, essa:

- a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;
- b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge;
- c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;
- d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali.

Il comma 4 prevede che ai componenti della Conferenza permanente non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

**La RT**, oltre a descrivere le disposizioni, afferma che le stesse non provvedono alla costituzione della Conferenza permanente, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa. La costituzione della Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segreteria tecnico-amministrativa svolte dalla struttura di supporto del Commissario straordinario è, infatti, subordinata ad un evento futuro e allo stato incerto, dato dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale. In ogni caso, trattasi di funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente. Per l'effetto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Per i componenti della Conferenza permanente non sono previsti emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

**Il rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha segnalato che dalla istituzione e dal funzionamento della Conferenza permanente di cui al presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che il comma 4 del presente articolo esclude la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti della predetta Conferenza.

**Al riguardo**, tenuto conto di quanto asserito dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 16** ***(Centrale unica di committenza)***

Il comma 1 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione.

Il comma 2 stabilisce che la centrale unica di committenza è individuata:

- a) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) (regioni), e per i soggetti delegati dal presidente della regione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali, istituiti dalle regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni;
- b) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) (Ministero della cultura) e c) (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), nella società Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella società Invitalia–Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;
- c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla precedente lettera b).

Il comma 3 prevede che fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

**La RT** in merito al comma 1 afferma che poiché la facoltà di avvalersi della Centrale unica di committenza da parte dei soggetti attuatori viene esercitata nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2 che detta i criteri per l'individuazione della centrale unica di committenza, la RT evidenzia che si tratta di norma ordinamentale, che in quanto tale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 3 che prevede l'adozione di una apposita convenzione per regolare i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza, disponendo, altresì, che agli eventuali oneri connessi alla stipula della convenzione si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, la RT chiarisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha rilevato che i soggetti attuatori di cui all'articolo 14 potranno avvalersi della centrale unica di committenza di cui al presente articolo nei limiti delle

risorse destinate alla ricostruzione nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

**Al riguardo**, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 17** ***(Opere e lavori pubblici già programmati)***

Il comma 1 prevede che su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani di ricostruzione pubblica di cui al precedente articolo 13, comma 2, possano essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziati.

Il comma 2 stabilisce che nei suddetti casi le risorse già stanziare per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo, alla contabilità speciale di cui al precedente articolo 3, comma 6, lettera f).

**La RT**, in merito al comma 1 e all'integrazione dei piani per la ricostruzione pubblica con ulteriori opere, afferma che la disposizione non provvede all'individuazione degli interventi già programmati, né impone di procedere in tale senso in sede amministrativa. In ogni caso, trattasi di funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente per l'esecuzione ordinaria delle relative opere e lavori. Per l'effetto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2 che trasferisce le risorse già stanziare per i lavori e le opere pubbliche delegate al Commissario straordinario, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo, sulla contabilità speciale, la RT evidenzia che la disposizione, di carattere ordinamentale, non ha effetti sulla finanza pubblica, limitandosi a regolare l'eventuale trasferimento di risorse già stanziare allo scopo.

**Al riguardo**, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT circa la natura ordinamentale delle disposizioni e considerato che le eventuali opere che integrano il piano per la ricostruzione pubblica già sono integralmente finanziate, non si hanno osservazioni da formulare.

## CAPO III MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

### Articolo 18

#### *(Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali)*

Il comma 1 prevede che, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettera d), il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni, possa avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il suddetto piano speciale è coerente con la pianificazione regionale di riferimento.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, compresi quelli derivanti dalla stipulazione delle convenzioni con le società *in house*, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione subordina la realizzazione del programma delle infrastrutture ambientali e la conclusione delle occorrenti convenzioni per attività di supporto all'esistenza di disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, in assenza delle quali nessuna attività esecutiva o di collaborazione potrebbe essere assentita. La disposizione, dunque, nel regolare uno strumento di programmazione, assume natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e considerato che il comma 2 prevede che agli oneri del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), nulla da osservare.

### Articolo 19

#### *(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)*

Il comma 1 prevede che il Commissario straordinario approvi il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, una volta acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Il comma 2 definisce le finalità del piano, quali, tra le altre, l'individuazione delle risorse occorrenti e il coordinamento delle attività da compiere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, l'effettuazione di interventi di demolizione di tipo selettivo volti a ridurre i costi, limitando il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, e a massimizzare il recupero dei materiali

derivanti dall'evento calamitoso, che, se non riutilizzati, sono ceduti e l'eventuale ricavato è versato come contributo al Comune da cui provengono.

Il comma 3 classifica i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati e da altri soggetti competenti, come rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ne prevede la classificazione come "Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione". Il Comune di origine dei materiali viene considerato quale soggetto produttore dei materiali stessi ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi.

Il comma 4 stabilisce che non costituiscono rifiuto i resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, che sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità che ne individuano anche il luogo di destinazione. Non costituiscono rifiuto i materiali vegetali abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali a condizione che vengano impiegati in agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.

Il comma 5 stabilisce che la raccolta dei materiali giacenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte (direttamente; attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate; attraverso imprese dai medesimi individuate con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando). In tale fase, il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con oneri a proprio carico.

Il comma 6 dispone che, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie di ciascun edificio.

Il comma 7 prevede che l'autorità competente autorizzi l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva, scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero e recupero di flussi omogenei di rifiuti, purché la gestione dei rifiuti avvenga senza pericolo per la salute o l'ambiente.

Il comma 8 prevede appositi adempimenti per i gestori dei siti di deposito temporaneo.

Il comma 9, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che i criteri per l'individuazione, da parte dei comuni, di siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti da eventi calamitosi, siano stabiliti, previa verifica di condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, dalle regioni. Nel caso di incapienza dei siti individuati, il Commissario straordinario può individuarne degli altri.

Il comma 10, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che nel caso in cui le operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso debbano essere effettuate avvalendosi di un impianto mobile, per le relative campagne di attività l'interessato deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate ai sensi dell'articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), comma 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale almeno dieci giorni prima dell'installazione dell'impianto.

Il comma 11 prevede che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possano essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi.

Il comma 12 assicura la vigilanza e il rispetto delle disposizioni in esame tramite le agenzie regionali per la protezione ambientale, le aziende sanitarie locali e il Ministero della cultura.

Il comma 13 non classifica come rifiuti urbani non pericolosi i materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga la presenza di amianto la cui gestione segue un apposito piano di asportazione e smaltimento da parte di imprese specializzate.

Il comma 14 considera i rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso come frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata.

Il comma 15 reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, prevede che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le citate attività derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale attribuita al Commissario o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo.

**La RT** afferma, in merito ai commi 1 e 2, che le disposizioni regolano una funzione amministrativa (di approvazione di uno strumento di pianificazione), delineando un'apposita competenza commissariale, il cui esercizio è, in concreto, subordinato al verificarsi dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 3 e 4, la RT chiarisce che gli stessi, afferendo alla qualificazione dei rifiuti, assumono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per le restanti disposizioni, la RT sottolinea che le attività regolate dal presente articolo, in specie relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti sono autorizzate nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate allo scopo e, pertanto, non possono ritenersi imposte dal dato normativo.

Le amministrazioni coinvolte operano, invece, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha rilevato che le agenzie regionali per la protezione ambientale, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e il Ministero della cultura potranno svolgere le attività di vigilanza e di garanzia in ordine al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di compiti di verifica riconducibili alle attività istituzionali già svolte in via ordinaria dalle medesime amministrazioni.

Ha chiarito, inoltre, che l'esclusione della classificazione come rifiuti dei materiali vegetali abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, prevista dall'articolo 19, comma 4, non si pone in contrasto con la normativa dell'Unione europea. In particolare, nell'ambito della legislazione europea non è rinvenibile una disciplina in merito alla gestione dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi, e in particolare, dei materiali di origine vegetale derivanti da eventi esterni, non riconducibili a specifiche attività svolte dall'uomo.

**Al riguardo**, in relazione al comma 13, pur tenendo conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, posto che si prevede un termine di ventiquattro ore per il dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale per fornire la valutazione circa il piano di lavoro per l'esecuzione di interventi di bonifica dell'amianto, andrebbe fornita una specifica conferma sull'adeguatezza delle risorse di tali uffici a esprimere la valutazione nel breve termine previsto.

In relazione ai resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, di beni aventi valore simbolico, coppi, mattoni, ceramiche, pietre con valenza di materiali di cultura locale, legno lavorato e metalli lavorati, dato che si prevede al comma 4 che debbano essere selezionati e separati e che le autorità competenti individuino il luogo di destinazione, sarebbe utile acquisire una conferma specifica tesa a dimostrare l'applicabilità della clausola di invarianza prevista al comma 15.

#### **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA, TUTELA DEI LAVORATORI, ASSICURAZIONI PRIVATE E SISTEMA PRODUTTIVO**

#### **Articolo 20**

##### ***(Controllo della Corte dei conti)***

Il comma 1 sottopone i provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introducendo la riduzione alla metà dei termini previsti dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, decorsi i quali qualora non sia intervenuta la pronuncia della relativa Sezione della Corte dei conti diventano, in ogni caso, esecutivi gli atti trasmessi alla stessa Corte per il controllo preventivo di legittimità. Durante lo svolgimento della fase del controllo dei provvedimenti, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare gli atti sottoposti a controllo provvisoriamente efficaci nonché esecutori ed esecutivi.

Il comma 2 attribuisce la competenza per il controllo dei provvedimenti di cui al comma 1 alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il comma 3 prevede che la Corte dei conti provveda all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa richiama una specifica competenza di controllo preventivo già intestata alla Corte dei conti, che pertanto viene esercitata da Uffici già esistenti e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT, circa la competenza del controllo preventivo già in essere in capo alla Corte dei conti, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 21** ***(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)***

La norma stabilisce che tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione assume carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che la norma sembrerebbe assumere carattere obbligatorio, andrebbe solo confermato che ai relativi oneri si provvederà nell'ambito del fondo per le spese di funzionamento previsto all'articolo 6, da finanziare con successivi provvedimenti legislativi.

## **Articolo 22** ***(Tutela dei lavoratori)***

Il comma 1 dispone che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, per i quali è concesso un contributo ai sensi della presente legge, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il comma 2 stabilisce che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, è effettuata dal Commissario straordinario avvalendosi della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

Il comma 3 impone alle imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso di iscriversi e versare gli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale regolarmente operanti nelle province interessate.

Il comma 4 obbliga le imprese di cui al comma 3 a provvedere a un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.

Il comma 5 autorizza le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio a definire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.

Il comma 6 obbliga altresì le imprese di cui al comma 3 a fornire ai propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 5 della legge n. 136 del 2010.

Il comma 7 prevede che presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo siano stipulati appositi protocolli di legalità con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

**La RT**, dopo averle illustrate, afferma che le disposizioni, nel regolare obblighi a carico delle parti private, assumono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte operano, invece, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 23**

#### ***(Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno)***

Il comma 1 dispone che il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30%, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa nel termine di 90 giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.

Il comma 2 dispone che l'impresa assicurativa, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.

Il comma 3 prevede che, entro 5 giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30% del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere

esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

Il comma 4 stabilisce che il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

**La RT** afferma che dalla rilevazione effettuata, per tutte le polizze attive al 31 marzo 2022, è risultato che solo l'11,3% di queste prevede un'estensione per le catastrofi naturali. L'effetto atteso dalla disposizione è quello, consentendo una liquidazione immediata di una parte del danno complessivo, di dare agli assicurati maggiore certezza sui tempi di rientro almeno di una parte del risarcimento del danno subito e la cui esistenza è comunque verificata con il sopralluogo e, allo stesso tempo, di aumentare la platea dei soggetti che stipulano questo tipo di polizze, con vantaggi anche per le stesse compagnie di assicurazione.

Il *range* medio di copertura garantito dalle polizze descritte poc'anzi, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'IVASS a febbraio 2020, varia a seconda del premio versato, e oscilla tra il 60 e il 90% del valore assoluto del bene assicurato.

A questo dato, in virtù dell'obiettivo determinato dalla disposizione, ovvero, il ripristino immediato dei luoghi, deve essere considerato anche il dato relativo al valore medio richiesto, da un'impresa edile, per interventi di ripristino e/o ricostruzione; dai dati rilevati presso le agenzie di categoria e dalla prassi instaurata dalla regolamentazione delle attività relative al cd. bonus 110, di norma, viene richiesto il pagamento del primo stato avanzamento lavori, pari al 30% dei lavori complessivi.

La previsione del 30% come liquidazione del danno subito complessivo è coerente con entrambi i parametri descritti poiché è una percentuale che si inserisce in un *range* al di sotto della copertura complessiva dell'assicurazione, dunque, non incide sull'esborso complessivo che dovrà versare l'assicuratore in fase di valutazione complessiva e, nello stesso tempo, corrisponde alla percentuale che normalmente sarebbe richiesta all'assicurato per l'avvio delle attività di lavorazione e il ripristino dei luoghi.

Infine, si evidenzia che, anche nel caso in cui si tratti di beni mobili, il 30% previsto è coerente, in quanto copre la percentuale che di norma viene richiesta per l'attivazione di un finanziamento e/o *leasing* per il riacquisto del bene strumentale, che di norma varia tra il 10 e il 30% del costo complessivo.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che interviene nell'ambito di rapporti tra privati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 24** ***(Interventi per il recupero del sistema produttivo)***

Il comma 1 prevede che, nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* possa applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 (recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia"), limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 (recante "Riqualficazione di aree di crisi industriale. Termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE) e del regolamento (UE) n. 2023/2831 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*").

Il comma 2 dispone che, per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Il comma 3 destina all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 le risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

**La RT** ricorda che la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale è stata riordinata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha previsto, oltre ad una specifica procedura per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa (CIC), l'individuazione di una seconda categoria di aree di crisi industriale diverse da quelle complesse (CINC), che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge n. 181 del 1989, per un importo complessivo pari a 661.642.835,66 euro, sono state da ultimo ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di 210 e di circa 451,6 milioni di euro.

Mentre le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, per le aree di crisi industriale non complessa le risorse sono state utilizzate solo parzialmente.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri limitandosi a definire la finalizzazione di risorse già presenti a legislazione vigente.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, limitandosi a prevedere la facoltà per il MIMT di applicare i criteri e le procedure previste dal decreto ministeriale 24 marzo 2022 per

destinare risorse già disponibili a legislazione vigente ad aree colpite da eventi calamitosi.

## **Articolo 25** ***(Interventi per lo sviluppo)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, prevede la possibilità di destinare una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, ad un programma di sviluppo diretto alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.

Il predetto programma è approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati, ed è finanziato a valere sulle risorse in esame e sulle ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo.

Il programma individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonché disciplina il monitoraggio, la valutazione *in itinere* ed *ex post* degli interventi e l'eventuale revoca o la rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, considerato che la disposizione prevede ulteriori finalizzazioni nell'ambito di stanziamenti disposti su base annuale per gli eventi calamitosi già destinati a spesa e tenuto conto del carattere facoltativo della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 26** ***(Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali)***

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
- b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;
- c) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;

d) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza a essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

Il comma 2 impone che dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 3 dispone che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

**La RT**, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo (con l'eccezione della lettera c) e del comma 3, aggiunti dalla Camera dei deputati), afferma che esso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 27 (Disposizioni transitorie)**

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.

**La RT** afferma che la disposizione, regolando l'ambito di applicazione temporale del modello organizzativo e procedurale per la ricostruzione post-calamità, assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov. 2024

[Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)

Legge di bilancio 2025 – Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi – **A.C. 2112**

"

[Nota di lettura n. 204](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (**Atto del Governo n. 218**)

"

[Nota di lettura n. 205](#)

**A.S. 1297**: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze"

"

[Nota di lettura n. 206](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (**Atto del Governo n. 227**)

"

[Nota di lettura n. 207](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (**Atto del Governo n. 226**)

Dic. 2024

[Nota di lettura n. 208](#)

**A.S. 1310**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 209](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (**Atto del Governo n. 234**)

"

[Nota di lettura n. 210](#)

**A.S. 1318**: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 211](#)

**A.S. 1315**: "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia)

"

[Nota di lettura n. 212](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (**Atto del Governo n. 237**)

"

[Nota di lettura n. 213](#)

**A.S. 1323**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 214](#)

**A.S. 1330**: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Approvato dalla Camera dei deputati)